



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 347 TFT 28

DEL 28 MARZO 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

COLLEGIO 1

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 28 marzo 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 39/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SALVATORE GIACOBBE (Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti della U.S.D. Rocca di Caprileone);

U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE

Con nota 8715/514pfi16-17/CS/MB/sds del 15/02/2017, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Salvatore Giacobbe, Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti della U.S.D. Rocca di Caprileone per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8 commi 9 e 10 del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non avere ottemperato, entro i termini di cui al predetto articolo, al pagamento in favore dell'allenatore sig. Pasquale Ferrara disposto dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nella seduta del 13.6.2016, la cui decisione è stata pubblicata sul C.U. n. 378 del 21.6.2016;

La Società Rocca di Caprileone per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal proprio rappresentante legale come sopra descritto.

Le parti deferite, regolarmente convocate all'udienza dibattimentale, sono comparse nella persona del Sig. Salvatore Giacobbe, Presidente della Società, il quale ha chiesto il proscioglimento o il minimo edittale, facendo presente che il debito reale era di € 2.000,00, mentre il resto riconosciuto dal Collegio Arbitrale è soltanto relativo a spese di viaggio, vitto e alloggio. Il Presidente ha altresì dichiarato di avere offerto le somme dovute, stabilite dal Collegio Arbitrale, mediante pagamento rateale non accettato dalla parte creditrice.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni:

Sig. Salvatore Giacobbe mesi sei di inibizione;

U.S.D. Rocca di Caprileone, ammenda di € 1.200,00 e un punto di penalizzazione.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che dalla documentazione in atti e da quanto dichiarato dal deferito risulta inequivocabilmente la responsabilità di quanto addebitato alle parti deferite, non avendo la Società provveduto a corrispondere, nei termini regolamentari (trenta giorni dalla comunicazione), quanto dovuto all'allenatore sig. Pasquale Ferrara giusta decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. comunicata con lettera raccomandata a.r. inviata in data 23.06.2016 e pervenuta in data 05.07.2016.

Conseguentemente la Società deferita deve, infine, ritenersi direttamente responsabile ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per il fatto addebitato al proprio Presidente e rappresentante legale della stessa.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale visto l'art. 8 commi 9 e 10 del C.G.S. dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

A carico del sig. Salvatore Giacobbe, Presidente dell'U.S.D. Rocca di Caprileone mesi sei di inibizione.

A carico dell'U.S.D. Rocca di Caprileone, a titolo di responsabilità diretta l'ammenda di € 300,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 40/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. COSIMO SCRIVANO (Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti per la A.S.D. Balestrate);

A.S.D. BALESTRATE

Con nota 8760/324pfi16-17/CS/MB/sds del 16/02/2017, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Cosimo Scrivano, Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti della A.S.D. Balestrate per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., sia per avere riferito al Collaboratore della Procura Federale circostanze false al fine di depistare le indagini, sia per avere tentato di contattare il testimone sig. Francesco Cortese (arbitro effettivo della Sezione AIA di Palermo) al fine di convincere lo stesso a ritrattare la propria deposizione rilasciata al Comando carabinieri di Balestrate subito dopo la gara del 27.04.2016 Balestrate/Sporting Eubea, sia per avere consentito la produzione, nel procedimento instaurato dinanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale su reclamo da parte della propria società A.S.D. Balestrate, dallo stesso rappresentata, di foto che ritraevano l'arbitro della gara Balestrate - Sporting Eubea del 27/04/2016, (estrapolate dal profilo personale Facebook del D.D.G.), all'insaputa dello stesso arbitro, al fine di trarne elementi di prova a discolora dei propri tesserati della suindicata aggressione;

La A.S.D. Balestrate per rispondere a titolo di responsabilità ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni commesse dal proprio Presidente sig. Cosimo Scrivano.

Le parti deferite, sono comparse nella persona del Presidente sig. Cosimo Scrivano e del proprio legale, che ha insistito nei motivi di cui alla memoria depositata in atti concludendo per il proscioglimento delle parti deferite e nella denegata ipotesi di affermazione di responsabilità, nei minimi edittali.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni:

Sig. Cosimo Scrivano: Sei mesi di inibizione

A.S.D. Balestrate: € 1.000,00 di ammenda e un punto di penalizzazione da scontarsi nel presente campionato o nel prossimo per garantirne l'afflittività.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti la responsabilità di quanto addebitato al sig. Cosimo Scrivano.

In particolare egli ha permesso che venissero prodotte nel giudizio proposto dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale delle foto estrapolate dal web e ritraenti il Direttore di gara, al fine di attenuare o addirittura escludere la responsabilità dei propri tesserati in relazione all'aggressione da questi ultimi perpetrata in danno dell'arbitro stesso. E ciò indipendentemente da chi e da dove sarebbero state estrapolate.

Per quanto riguarda poi le dichiarazioni rese dal sig. Cortese (AE in forza alla sezione AIA di Palermo) al Collaboratore della Procura Federale in ordine all'intervento di un soggetto terzo, su incarico del sig. Scrivano, al fine di modificare le dichiarazioni da lui rese, quale persona informata dei fatti, in ordine agli atti violenti commessi ai danni dell'arbitro sig. Alessandro Angelo, si osserva che dette dichiarazioni appaiono credibili ed indicative del tentativo del sig. Scrivano, Presidente dell'ASD Balestrate, di togliere valenza decisiva alle stesse.

Sul piano sanzionatorio si ritiene di rimanere comunque vicino al minimo in assenza di concrete e provate minacce.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

A carico del sig. Cosimo Scrivano, Presidente dell'A.S.D. Balestrate all'epoca dei fatti, mesi quattro di inibizione.

A carico dell'A.S.D. Balestrate, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 300,00.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

COLLEGIO 2

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Presidente f.f., dall' Avv. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell' Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 28 marzo 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 41/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- a) Sig. ANGELO MAZZOLA (calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la A.S.D. Supergiovane Castelbuono);
- b) A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 8828/295pfi 16-17/CS/MB/sds del 20 febbraio 2017:

- il sig. Angelo Mazzola, all'epoca dei fatti calciatore della ASD Supergiovane Castelbuono, per rispondere a) della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 bis comma 1, con la circostanza aggravante di cui all'art. 19 comma 4, lett. d del CGS, per avere nella spiegata qualità, in data 08/11/2015 in occasione della gara di 2° Cat., tra ASD Stella del Mare – ASD Supergiovane Castelbuono, aggredito di Direttore di gara, sferrandogli un violento calcio alla gamba destra, il quale costringeva quest'ultimo a decretare la sospensione definitiva della gara, a causa delle lesioni subite; b) della violazione di cui all'art. 1bis comma 3 del CGS per non essersi mai presentato alle convocazioni programmate dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, senza addurre alcun giustificato motivo;
- la A.S.D. Supergiovane Castelbuono, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS, delle violazioni commesse dal proprio tesserato sig. Angelo Mazzola.

Nei termini regolamentari l'A.S.D. Supergiovane Castelbuono, per il tramite del proprio difensore, ha depositato memoria difensiva con la quale chiede il proscioglimento da ogni addebito.

All'udienza dibattimentale sono comparsi il difensore della A.S.D. Supergiovane Castelbuono il quale ha insistito, illustrandoli, nei motivi di cui agli scritti difensivi acquisiti e depositati in atti. Chiede il proscioglimento della Società anche con riferimento alla mancata presentazione del sig. Mazzola all'Inquirente, mancando di poteri coercitivi nei confronti del predetto, stante l'allontanamento dello stesso dal contesto sociale.

Benchè regolarmente convocato non è comparso il sig. Angelo Mazzola.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Squalifica per anni 5 e preclusione in ogni categoria e rango della F.I.G.C. a carico del sig. Angelo Mazzola.

Ammenda di € 1.000,00 e un punto di penalizzazione a carico della A.S.D. Supergiovane Castelbuono

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti risulta accertato oltre ogni ragionevole dubbio, stante le numerose e concordanti dichiarazioni rese nel corso degli accertamenti svolti dalla Procura Federale da altri tesserati presenti alla gara Stella del Mare/Supergiovane Castelbuono svoltasi in data 08/11/2015, che il sig. Angelo Mazzola è stato l'autore dell'aggressione ai danni del direttore di gara. Tale circostanza emerge, in particolare, dalle deposizioni dell'allenatore e di diversi calciatori i quali, concordemente, riferiscono che il sig. Angelo Mazzola si dichiarò (nel corso di una riunione svoltasi il martedì successivo alla gara in questione) autore del gesto violento nei confronti dell'arbitro. Il predetto calciatore inoltre si era reso disponibile ad ammettere la propria colpa, ma successivamente si era ritratto temendo conseguenze di natura penale.

Peraltro il sig. Angelo Mazzola, benché più volte convocato dall'Ufficio inquirente per essere sentito in merito a quanto contestatogli, non si è mai presentato, senza addurre alcuna giustificazione.

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento per quanto riguarda la posizione del sig. Angelo Mazzola con applicazione della sanzione massima prevista dall'art. 19 del C.G.S., cui va aggiunta la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ritenendosi quanto commesso da quest'ultimo di particolare gravità.

Infatti ai fini della quantificazione della sanzione si deve tenere in conto non solo della materiale aggressione in danno del direttore di gara, costretto a sospendere definitivamente l'incontro per le lesioni subite, ma anche delle modalità con cui la stessa è stata attuata; modalità tali da impedire all'arbitro di poterlo identificare. A questo aggiungasi il comportamento tenuto successivamente dal sig. Angelo Mazzola, il quale si è rifiutato di ammettere quanto da lui posto in essere, pur essendo a conoscenza che per la predetta aggressione era stato squalificato, ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S., il proprio capitano. Tali circostanze dimostrano altresì una assoluta mancanza di rispetto dei principi sanciti dal 1° comma dell'art. 1 bis del C.G.S., confermata dalla inosservanza del predetto calciatore dell'obbligo di presentazione all'Organo inquirente a seguito di convocazione trasmessa al suo personale domicilio e senza, peraltro, addurre alcuna giustificazione.

Di contro non appare consequenziale la contestata responsabilità oggettiva della Società A.S.D. Supergiovane Castelbuono con riferimento alle violazioni qui accertate a carico del calciatore sig. Angelo Mazzola.

Si rileva infatti che la Soc. Supergiovane Castelbuono è stata sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale, per quanto posto in essere dai Suoi tesserati, giusta sanzione dell'ammenda di cui al C.U. n° 166 del 02/12/2015, ragion per cui sotto questo profilo ricorre il principio del "ne bis in idem".

In ogni caso va tenuta in debito conto la circostanza che è stata la stessa Società deferita ad avere segnalato il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio calciatore, avendone ricevuto un danno.

Infatti secondo C.G.F. – C.U. 12/C del 04/11/2002 *"L'Organo giudicante non perde ogni potere di graduazione della pena dovendosi automaticamente trasporre, nei confronti della società oggettivamente responsabile, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'evento, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, e di cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato"*.

Appare, infatti, che la Società già danneggiata a causa del comportamento posto in essere dal proprio tesserato che ha immediatamente denunciato, non disponendo di poteri coercitivi nei confronti di quest'ultimo, regolarmente avvisato a domicilio dall'inquirente, in alcun modo avrebbe potuto concretamente influire sulla condotta del predetto, rimanendo esclusa da ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'evento.

Dalle superiori considerazioni consegue valido il criterio secondo il quale *"la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia"* (T.N.A.S., Lodo 20/01/2012 Benevento Calcio/F.I.G.C.) E appunto abnorme risulterebbe, per le ragioni di fatto sopra esposte, sanzionare la Società denunciante, apparsa in primo luogo danneggiata e poi estranea alle successive determinazioni omissive del sig. Angelo Mazzola.

Infine alla acclarata responsabilità del sig. Angelo Mazzola relativamente all'aggressione del direttore di gara deve disporsi ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 3 del C.G.S. l'immediata revoca della sanzione inflitta al sig. Francesco Cangelosi e connessa esclusivamente alle funzioni di capitano della Supergiovane Castelbuono nella gara disputata in data 08/11/2015 contro la Stella del Mare, ferma restando la squalifica fino al 30/06/2017 inflitta a carico dello stesso Cangelosi per quanto personalmente commesso nel corso della medesima gara.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Visto l'art. 19 commi 3 e 4 lett. d) C.G.S., squalifica il sig. Angelo Mazzola per anni cinque con preclusione in ogni categoria e rango della F.I.G.C.

Proscioglie l'A.S.D. Supergiovane Castelbuono.

Dispone l'immediata revoca della sanzione inflitta al sig. Francesco Cangelosi quale calciatore con funzioni di capitano dell'A.S.D. Supergiovane Castelbuono nella gara disputata in data 08/11/2015 contro la Stella del Mare, ferma restando la squalifica fino al 30/06/2017 a carico dello stesso per quanto personalmente commesso nel corso della medesima gara.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28 marzo 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**